

SEZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI PERUGIA riunita con l'intervento dei Signori: SENTENZA SOCCI ANGELO MATTEO Presidente a Relatore CARIGNANI MASSIMO Giudiae	
riunita con l'intervento dei Signori: SENTENZA N° ANGELO MATTEO Presidente a Relatore	_
□ SOCCI ANGELO MATTEO Presidente e Relatore	
SOCCI ANGELO MATTEO Presidente e Relatore	
T CARDONANI MACCINO CONTROL CO	
CARIGNANI MASSIMO Giudide)
COLACCI ANDREA GARdise	_
PRONUNCIATA IL:	
13-06-2012	2
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	
SEGNETERIAL .	
- 1 AGO 2012	
ha emesso la seguente	
- sull'appello n. 945/11	
depositato il 29/11/2011	DΛ
- avverso la sentenza n. 100/2/11	7
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di PERUGIA proposto dall'ufficio: REGIONE UMBRIA	
difeso da: MANUALI AVV. PAOLA E MARSALA AVV.NATASCIA	
C/O AVVOCATRURA RÉGIÓNATE C.SO VANNUCCI N.30 0000 PERUGIA	
C.SO VANIOSON N.SOCONSO ZI IZZIVI	
controparte:	
MARCO 06083 BASTIA UMBRA PG	
difeso da:	
DI MASSA AVY ANDREA CORSO CAVOUR, 45/06100 PERUGIA PG	
Atti impugnati: CARTELIADI PAGAMENTO n° 003210 53 TAS.AUTOMOBILI 2007	

pag. 1

dariodibello@dottorini.com

Svolgimento del processo

Impugna la Regione Umbria con unico mativo di gravame: il contribuente in possesso di beieoli ultraventennali ma non ultratrentennali non aveva diritto all'esenzione in base alla legge statale 372 del 2000 e alla legge regionale Umbria nr. 23 del 2002, poiché non in possesso dell'attestato di staricità dell'ASI, non sostituibile con autocertificazione a altra prova; ha riproposto poi le eccezioni alla ritenata irregolarità degli atti di accertamenta e riscossione; ha chiesto pertanto la riforma della decisione di primo grado con rigetto del ricorso in primo grado del contribuente, con vittoria di spese.

Si è costituité il contribuente che ha ribadito le eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado, ovvero la nullità della notifica dell'avviso di accertamento, notificato in via del

r. 4 e non in via

20 feccezione evidentemente condizionata all'eventuale accoglimento dell'appello della regione), nel merito ha

RG 945 / 11 CTR Perugia 2 sez Presidente SOCO

contestato l'appello della regione e ne ha chiesto il rigetto con vittoria di spese; ha altresi proposto appello per le spese compensate.

La regione con memoria contestard la tardività dell'appello incidentale perché non effetituato entro i 60 giorni dalla notificazione del gravame.

A sua volta il contribuente presentava memoria di discussione,

Alla odierna udienza la controversia è stata discussa in pubblica udienza.

Mativi

La questione di merito posta all'attenzione della CTR è in realta molto semplice e lineare, e consiste nel sepuente gaesito: le autovetture inserite negli appositi elenchy con più di venti anni ma meno di trenta per gadere del beneficio fiscale sulla tassa di possesso depono o no essere iscritte nel registro ASI. Sul punto vi è numerosa giurisprudenza contrastante depositata dalle parti (ognuno quella a sé favorevole).

RG 945 / 11 CTR Perugia 2 sez Presidente SOCCI

Nel caso in giudizio si tratta di un veicolo A112 abarth del 1984 e iscritto al club A112 club italia.

Circostanze queste documentate e del resto non contestate.

Inoltre il contribuente deposita con la memoria di discussione del 31 maggio 2012 la delibera della giunta regionale nr. 827 del 2010 con la quale si individua tra i centri specializzati per la certificazione della storicità dei veicoli, proprio per l'esenzione, anche il centro A112 club Italia.

Orbene se è pur vero she le norme tributarie devono applicarsi per il faturo è altresi certo che la delibera in oggetto non è norma tributaria, ed inoltre la stessa risulta favorevole per il contribuente e quindi non si comprende il perché non debba trovare applicazione in un caso ancora non concluso, sub giudice.

Questa già sarebbe sufficiente a ritenere infondato nel merito Bappello.

Tuttavia la commissione intende entrare nel merito lla questione ed analizzare a fondo, anche se in sintesi,

RG 945 / 11 CTR Perugia 2 sez Presidente SOCCI

la complessa normativa, a dire il vero complicata dagli operatori giuridici, ma semplice e lineare nella sua lettera e nella ratio.

Sussiste un incrocio normativo non sempre chiaro per l'incomprensione della giurisprudenza che a volte ha confuso i settori. Bisogna distinguere quelle che sono le regole fiscali da quelle che sono regole relative alla circolazione dei veicoli previste nel opdice della strada.

L'art 60 del codice della strada (norma relativa alla circolazione dei veicali propede: "4. Rientrano

nella categoria dei motovitoli ed autoveicoli di interesse storico o collegio di tutti quelli per cui attualmente risulta l'iscrizione nei registri previsti dall'art. 5, comma trentaquattresimo, del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificationi dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53. I detti veicoli, qualora non iscritti al P.R.A. alla data di entrata in vigore del presente codice, per poter circolare devono essere reimmatricolati ed iscritti nei registri del P.R.A., secondo le norme del presente codice. La reimmatricolazione e' ammessa quando i motoveicoli e gli autoveicoli rivestono le caratteristiche di valore storico o collezionisti do necessarie per individuare tale tipo di veicoli, determinate dai regolamento. Il regolamento stabilisce anche le caratteristiche di requisiti tecnici che i predetti veicoli devono presentare e che si ricollegano ai requisiti previsti al momento della castruzione, con le modificazioni necessarie per adattarli alla attuali esigenze della circolazione. I medesimi veicoli sono iscritti in apposito elenco presso la Direzione generale della M.C.T.F.

5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purche' posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento ai sensi del comma 4

6. Misique circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista dal somma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila se si tratta di autoveicoli, o da (lire) cinquantamila a lire duecentomila se si tratta di metoveicoli."

RG 945 / 11 CTR Perugia 2 sez Presidente SOCCI

4

Questa disposizione che richiede l'iscrizione nel registri è valida, per ratio e per lettera della legge (nonché per il contesto di inserimento, il codice della strada), ai soli fini della circolazione dei veicoli sulla strada, e quindi non rileva ai fini fiscali, per la esistenza di norme specifiche e dettagliate.

Per il bollo esiste la norma dell'art 63 della legge 342 del 2000, che non provede una iscrizione in registri ASI, ma solo una lista compilata con determinazione dell'ASI.

Prevedere una iscrizione anothe ai fini fiscali è un non senso poiché la norma non la prevede, e né può obbligarsi un cittadino per an minimo beneficio fiscale ad associarsi e a pagare una quota associativa che può essere anche superigne al beneficio stesso.

La legge regionale 25 nevembre 2002, n.
23, all'art 2, poi successivamente abrogata, vedi art 24
della legge reg. n. 36 del 2007, prevedeva: "1. Per
i belevit di particolare interesse storico e collezionistico
l'agrevalazione prevista dall'art. 63, comma 1 della legge
342/2000 è subordinata, in carenza degli elenchi

RG 945 / 11 CTR Perugia 2 sez Presidente Si

previsti dallo stesso art. 63, al possesso di idomea certificazione dell'Automobilclub storico italiano (ASI) e, per i motoveicoli, anche della Federazione motociclistica italiana (FMI).

2. L'agevolazione di cui al comma 1 decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 342/2000, ha effetto dal periodo d'imposta fisso successivo alla data di possesso della predetta certificazione".

Tale legge non contiene and disposizione che con certezza indica la necessità dell'iscrizione all'ASI storico, ma si riferisce comunque agli elenchi che non possono considerarsi solo quelli delle auto ultratrentennali, ma anche e soprattutto gli elenchi - le liste- delle auto tra venti e trenta anni. Se cos' non fosse la norma sarebbe sicuramente incostituzionale, ovvero una legge non può sospettarsi di incostituzionalità perché è passibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali (vedi Corte costituzionale nr. 356 del

L'interpretazione costituzionale possibile è quella sopra vista che parifica tutti i possessori di auto ultraventennali a prescindere dalla iscrizione all'ASI storico, (imporre un'iscrizione sarebbe incostituzionale, poiché per un leggero beneficio fiscale si impone una iscrizione non gratuita ma onerosa, e comunque non può obbligarsi il cittadino ad un'iscrizione obbligatoria ad un ente di natura privata – art 3, uguaglianza, e 18, libertà di associazione, della costituzione-).

L'appello deve rigettarsi e considerata la ondivaga giurisprudenza si stima sussistenti i gravi motivi per la compensazione delle spese del grado (e quindi anche del primo grado, circostanza che induce a ritenere assorbita la questione della jurdività, effettiva, dell'appello incidentale).

PQM

Rigetta l'appello, spese compensate.

Peragia, 13 giugno 12

Il presidente estensore

Angelo Matteo SOCCI

RG 945 / 11 CTR Perugia 2 sez Presidente SOCCI

dariodibello@dottorini.com